



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 luglio 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

Vista, altresì, la delibera n. 75 dell'8 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che reca le linee guida per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;

Visto il bando 11 gennaio 2024, prot. n. 16, con cui è stata indetta la procedura per la selezione di n. 50 tirocinanti, da avviare al periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi ai sensi del citato art. 73, d.l. 69/13;

Visto la relazione istruttoria del Segretario Generale prot. n. 188/2024;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'elenco degli aspiranti tirocinanti da assegnare agli Uffici per il processo istituiti presso le Sezioni esterne del Tribunale:

COGNOME	NOME
LUPACCHINI	BEATRICE
CARRATO	MARTINA
PONGELLI	MARIA ELENA
PUGLIESE	SILVIA
BERONESI	ALESSANDRO
IEVA	FRANCESCA VIRGINIA
FERRANTE	SALVATORE
ZAZZARA	FRANCESCA
PIRRAZZO	ANGELO
MATURANI	FABIANA
COVIELLO	VALENTINA

Art. 2

Gli aspiranti tirocinanti sono tenuti a prestare il proprio assenso entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, comunicandolo al seguente indirizzo mail: segreteriaprestar.rm@giustizia-amministrativa.it.

Gli aspiranti tirocinanti che presteranno il loro assenso saranno convocati per la sottoscrizione dell'accordo individuale e contattati per le attività preordinate all'avvio del tirocinio.

L'avvio del periodo di tirocinio è subordinato all'acquisizione da parte di questo Tribunale di due distinte polizze, concernenti rispettivamente:

- la copertura assicurativa per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica o, comunque, a cagione del

tirocinio svolto, con un massimale minimo per sinistro di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00);

- la copertura assicurativa per eventuali danni causati a persone o cose, con un massimale minimo per sinistro di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 3

Nel caso in cui i concorrenti ammessi al tirocinio non dovessero prestare assenso entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto o non dovessero presentarsi il giorno stabilito per la stipula dell'accordo, saranno dichiarati decaduti.

Art. 4

Il tirocinio formativo avrà una durata di 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dei singoli accordi individuali.

Art. 5

Con successivo decreto si procederà all'assegnazione dei tirocinanti sottoscrittori degli accordi individuali ad un magistrato affidatario e agli uffici per il processo amministrativo, attivati presso le Sezioni esterne Prima, Seconda, Terza, Quarta e Quinta del Tribunale.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Roma, 21 febbraio 2024

Antonino Savo Amodio

